

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 138/CGF

(2011/2012)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 088/CGF – RIUNIONE DEL 17 NOVEMBRE 2011**

I COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Alessandro Luciano, Prof. Paolo Tartaglia, Dr. Carmine Volpe – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S.D. FILSPORT CASTELLANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 95 BIS, COMMA 1 N.O.I.F. (NOTA N. 8330/434PF10-11/AM/MA DEL 4.5.2011)
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 5.8.2011)

La A.S.D. Filsport Castellana ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 12/CDN del 5.8.2011 con la quale quest’ultima in accoglimento del deferimento della Procura Federale ha comminato nei suoi confronti la sanzione dell’ammenda di €50.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. per le violazioni ascritte al suo dirigente e consigliere sig. Filomeno Giuseppe che, in violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 95 bis, comma 1 N.O.I.F., aveva acconsentito alla partecipazione della calciatrice De Paolo Teodora alla seduta di allenamento della propria squadra e aveva intrattenuto contatti e/o trattative con la suddetta senza la preventiva autorizzazione scritta della società di appartenenza della stessa A.S.D. Pink Sport Time.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento con o senza rinvio della decisione adottata dalla Commissione Disciplinare Nazionale ovvero, in via subordinata, la sua riforma in senso più favorevole, il ricorrente ha dedotto due motivi. Con il primo ha rilevato che la decisione impugnata risulterebbe del tutto carente di motivazione in ordine alle ragioni giustificative dell’applicazione della norma sanzionatoria invocata. Con il secondo ha rilevato che il comportamento tenuto dal Presidente della società è stato del tutto corretto in quanto ha offerto ogni contributo finalizzato ad accertare la dinamica degli accadimenti e da ciò conseguirebbe la assoluta estraneità della ricorrente dall’illecito del suo dirigente.

All’udienza del 17.11.2011 il legale della società ricorrente ha discusso il ricorso insistendo per il suo accoglimento e la Procura Federale è intervenuta chiedendone il rigetto.

Il ricorso va accolto in quanto la norma richiamata dalla Commissione Disciplinare Nazionale (art. 95 bis N.O.I.F.) per comminare la sanzione è da ritenersi applicabile alle società di calcio professionistiche e dunque non alla società odierna ricorrente, appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio Femminile.

Per questi motivi la C.G.F., accoglie il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Filsport Castellana di Castellana Grotte (Bari) e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Piefrancesco Grossi, Avv. Alessandro Luciano, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO DELLA POL. ARZACHENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA ASTREA/ARZACHENA DEL 13.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 15 del 28.10.2011)

Al termine dei tempi regolamentari della gara del 13.10.2011 Astrea/Arzachena valevole per la Coppa Italia di Serie D – sedicesimi di finale – essendo il risultato di parità (2-2) e dovendosi procedere all'effettuazione dei calci di rigore, l'arbitro chiedeva al capitano della Società Arzachena quale calciatore della sua squadra non vi avrebbe preso parte.

Infatti in quel frangente la società Arzachena si trovava in superiorità numerica in quanto un giocatore della Astrea era stato espulso ed occorreva ristabilire la parità dei giocatori di entrambe le squadre.

Ottenuta la comunicazione verbale del numero di maglia dei giocatori che avrebbero effettuato i tiri di rigore, l'arbitro provvedeva a far posizionare i medesimi – ad esclusione dei portieri e del primo tiratore – nel cerchio di centrocampo.

In detto contesto l'arbitro non riceveva, da parte del capitano della società Arzachena, il numero ed il nominativo del calciatore che sarebbe stato escluso.

Nel corso dell'effettuazione dei tiri di rigore l'arbitro notava che alcuni giocatori si spostavano dal cerchio di centrocampo alle panchine.

Poiché dopo i primi cinque tiri di rigore permaneva un risultato di parità l'arbitro faceva proseguire i tiri stessi, accorgendosi solo in un momento successivo che tutti e gli undici calciatori dell'Arzachena – anziché i dieci previsti – avevano effettuato il tiro.

La gara terminava con la vittoria della società Arzachena.

Il dirigente accompagnatore della società Astrea preannunciava in data 13.10.2011 reclamo, i cui motivi venivano presentati in data 24.10.2011 sostenendo che, poiché l'Arzachena aveva beneficiato durante l'esecuzione dei calci di rigore di un uomo in più utilizzando tutti gli undici calciatori presenti in campo, vi sarebbe stata una irregolarità che comportava la vittoria della gara con il risultato di 3-0 o in subordine la ripetizione della gara stessa.

La società Arzachena, in data 24.10.2011, faceva pervenire le proprie controdeduzioni in cui poneva in evidenza, sostanzialmente, l'errore tecnico del direttore di gara emergente altresì dalla discordanza dei referti arbitrali, errore che però non influiva sul risultato finale della gara in quanto l'undicesimo calciatore (il portiere) che aveva effettuato il tiro di rigore su pressante ed esclusivo invito dell'arbitro, lo aveva sbagliato.

Il Giudice Sportivo accoglieva il reclamo evidenziando come – anche dal supplemento di referto fatto pervenire dall'arbitro su propria richiesta – emergevano circostanze incontrovertibili in ordine alla effettuazione di undici tiri di rigore da parte dei calciatori della Arzachena presenti sul campo a fronte dei dieci che avrebbero dovuto permanervi.

Infliggeva così la punizione sportiva a carico della società Arzachena della perdita della gara per 3-0.

Ha proposto impugnazione la società Arzachena secondo cui la responsabilità degli accadimenti sarebbe unicamente del direttore di gara avendo il Giudice Sportivo travisato le risultanze dei documenti di gara (referto e chiarimenti resi dall'arbitro in due distinti fax) e osservando che l'undicesimo tiro era stato effettuato dal portiere solo perché l'arbitro glielo avrebbe imposto nonostante le rimostranze del capitano essendo il direttore di gara in uno stato di confusione (dato anche dalla intensità della gara anche sotto il punto di vista emotivo) così come emergeva dalla discordanza dei referti e non avendo rilevanza il fatto che il portiere avesse tirato l'undicesimo rigore poiché ciò non influiva sul risultato in quanto il tiro era sbagliato, avendo poi l'arbitro omesso di far rispettare la regola n. 5 del Regolamento del gioco del calcio essendo suo onere quello di ridurre il numero dei giocatori dell'Arzachena destinato a calciare i rigori.

L'impugnazione dell'Arzachena non merita accoglimento.

Alla luce del chiaro tenore della normativa in base alla quale “*se al termine di una gara e prima dell'inizio dei tiri di rigore, una SQUADRA ha un numero di giocatori maggiore di quello della squadra avversaria È TENUTA a ridurre tale numero per eguagliarlo a quest'ultima e al capitano della squadra spetta il compito di comunicare all'arbitro il nome e il numero di ciascun giocatore escluso dai tiri di rigore*” (notazione del redattore) risulta pacifico come l'onere di ridurre il numero di calciatori spetta unicamente alla società (“*squadra*”) la quale appare essere il soggetto appunto tenuto alla effettuazione della riduzione.

Il chiaro tenore letterale, con soggetto e verbo chiaramente indicati, manifesta come le motivazioni della società Arzachena con cui si vorrebbe addebitare all'arbitro un paventato errore tecnico non possano trovare accoglimento alcuno.

Al riguardo appare evidente come il riequilibrio del numero dei calciatori non possa sicuramente spettare all'arbitro, il quale non è in grado di effettuare *sua sponte* la riduzione, riduzione che in tal modo altrimenti paventerebbe un'inammissibile ingerenza nella gestione tecnico-sportiva e nella valutazione della società stessa in ordine a coloro i quali sono maggiormente in grado di reggere l'avvenimento agonistico.

E' chiara la norma al riguardo nel momento in cui appunto affida alla società il detto incombente, intrisa com'è detta scelta di una valutazione tecnico-discrezionale non altrimenti sostituibile.

In detto contesto l'arbitro deve prendere nota solo ed esclusivamente della comunicazione del capitano, essendo al riguardo del tutto irrilevante la dedotta (ed indimostrata) violazione da parte dell'arbitro del controllo dei calciatori presenti nel cerchio di centrocampo.

Analoga irrilevanza, sulla violazione *per tabulas* commessa, è quella poi dedotta dalla società Arzachena riguardo al fatto che l'undicesimo calciatore avesse sbagliato il tiro, essendo detto accadimento un evento nemmeno preso in considerazione dalla normativa la cui violazione si integra con la mera e semplice partecipazione di un numero di giocatori superiore.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Arzachena di Arzachena (Sassari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'A.S.D. SERRE ALBURNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE FERRAIOLI ALFONSO SEGUITO GARA SERRA ALBURNI/VALLE GRECANICA DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)

Alla fine dell'incontro Serre Alburni/Valle Grecanica disputata il 30.10.2011, valevole per il Campionato Interregionale, due calciatori avversari (Ferraioli Alfonso n. 15 della società Serre Alburni e Niscemi Gaetano n. 10 del Valle Grecanica) che nel frattempo si erano entrambi tolti le maglie, causavano una mischia.

In particolare il Ferraioli spintonava l'avversario e gli dava del “*pezzo di m. bastardo*”; il Niscemi reagiva sferrando una manata al volto.

Gli accadimenti, definiti dall'arbitro “*mischia*”, venivano sedati dal pronto intervento di alcuni calciatori e dirigenti.

L'arbitro non poteva mostrare il cartellino rosso poiché i calciatori si avviavano verso gli spogliatoi.

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011, sanzionava entrambi con la squalifica per 4 gare effettive.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Serre Alburni, puntualmente articolato in vari passaggi.

Veniva evidenziata la contraddittorietà del provvedimento alla luce del referto arbitrale, avendo l'arbitro fatto riferimento ad una “*mischia*” mentre invece il Giudice Sportivo parlava di “*rissa*”; secondo la deducente vi sarebbe una profonda differenza tra le due situazioni.

In particolare la rissa coinvolgerebbe più persone, cosa che è smentita dal fatto che solo i due tesserati coinvolti sono stati sanzionati.

Il referto arbitrale sarebbe poi generico in quanto la spinta non avrebbe provocato alcun danno fisico né era connotata da particolare violenza, essendo stata poi la reazione del calciatore Niscemi sicuramente più violenta dell'azione del Ferraioli; eppure entrambi avevano riportato la stessa squalifica.

Ancora il ricorso richiama la sproporzione della sanzione e l'erronea applicazione dell'art. 19, comma 4, punto a), C.G.S..

Nel ricorso, infine, si insinuano dubbi sulla concreta individuazione del Ferraioli seppur esso fosse privo della maglietta.

Conclusivamente veniva chiesta la riduzione della sanzione anche tenuto conto dei precedenti disciplinari del Ferraioli stesso.

Ciò posto osserva la Corte come le prospettate censure non meritano accoglimento.

Ed infatti dall'esame del referto arbitrale emerge una chiara condotta violenta non concretizzatasi in un solo episodio, ma connotata da due diversi comportamenti: quello violento (spinta) e quello ingiurioso (pezzo di m.....) che non possono trovare alcuna causa giustificatrice, a prescindere dal fatto che detto comportamento – e la reazione – abbiano provocato una rissa, una mischia, un parapiglia, ecc., essendo quello dell'arbitro una descrizione dei fatti attraverso cui si cerca di riassumere e cristallizzare nel referto ciò che avviene sotto la sua visione e ciò indipendentemente dalla qualificazione che il medesimo conferisce ai fatti a fini meramente indicativi.

A questo proposito l'aver colpito l'avversario, l'averlo ingiuriato – vista anche la reazione dell'avversario stesso – ha chiaramente creato un momento di tensione (indipendentemente dalla sua qualificazione) che non può essere mandato esente da mende e consequenziali provvedimenti.

Pertanto la sanzione inflitta, tenuto conto della misura base, appare assolutamente congrua essendo la decisione di I° grado del tutto logica alla luce degli accadimenti riportati.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Serre Alburni di Serre (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Piefrancesco Grossi, Avv. Alessandro Luciano, Dr. Carmine Volpe – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4) RICORSO DELL'A.S. VALLE GRECANICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE NISCEMI GAETANO SEGUITO GARA SERRA ALBURNI/VALLE GRECANICA DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto, con Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011, la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Gaetano Niscemi seguito gara Serra Alburni/Valle Grecanica del 30.10.2011.

La società A.S. Valle Grecanica ha impugnato tale provvedimento motivando la condanna impugnata con la spiegazione che il Niscemi, al termine dell'incontro, liberatosi della maglia, aveva provocato e partecipato ad una rissa, nel corso della quale spingeva un calciatore avversario rivolgendogli espressioni gravemente offensive ed era fuggito poi negli spogliatoi, impedendo così al direttore di gara di notificargli il conseguente provvedimento disciplinare.

La descrizione dell'episodio corrisponde alle risultanze emergenti dal rapporto arbitrale, nel quale anzi - più dettagliatamente - veniva chiarito che il predetto calciatore aveva colpito al volto con una manata un avversario e si precisava altresì che, in seguito alla fuga dei due contendenti, il provvedimento di espulsione loro comminato era stato comunicato ai rispettivi capitani.

Ciò premesso, la società ricorrente contesta come non corrispondente al vero sia la circostanza che il calciatore sanzionato si fosse tolto la maglia, sia che egli avesse partecipato alla mischia fra le due squadre avversarie, che viene eufemisticamente definita come "*assembramento*", sia infine che fosse stato autore di uno spintonamento ai danni di un avversario: condotta questa che viene, invece, attribuita al suo avversario, più precisamente indicato nel signor Alfonso Ferraioli: al riguardo allega come mezzo di prova un compact-disc contenente la ripresa dell'intera gara.

La predetta doglianza appare *prima facie* infondata e come tale non può essere accolta, neppure nella richiesta di una integrazione istruttoria.

Giova in argomento richiamarsi, anzitutto, all'art. 35 C.G.S., che - com'è noto - offre piena prova circa il contenuto del rapporto arbitrale in merito al comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ora è da osservare al riguardo che il rapporto in esame per la sua chiarezza ed inequivocità non lascia aperta nella fattispecie la possibilità di alcun dubbio in merito al reale svolgimento dei fatti contestati ed in particolare ad una conferma in merito alla identificazione del colpevole sanzionato. Sicchè non si ravvisa la utilità di procedere ad ulteriori integrazioni dell'istruttoria, come per esempio sarebbe l'invocato ricorso alle riprese televisive o ad altri filmati, ammesso soltanto per identificare un altro soggetto, *quale ammonito, espulso o allontanato... diverso dall'autore dell'infrazione*". Sta di fatto, comunque, che nella specie il Niscemi era stato correttamente individuato ed insieme a lui anche il suo avversario, Alfonso Ferraioli, considerato dall'arbitro meritevole di identica riprovazione e punito poi dal Giudice Sportivo con identica penalità. La norma in questione, contenuta all'art. 35, comma 1.2 del Codice predetto, appare, del resto a ben riflettere, chiaramente predisposta al solo "*fine della irrogazione di sanzioni disciplinari*", non per quello della loro disapplicazione. Ed in tal senso offre ulteriore conferma l'esigenza, sancita nella stessa disposizione, che i predetti mezzi di prova "*offrano piena garanzia tecnica e documentale*". Per cui non sembra in alcun modo possibile invocarne l'utilizzazione nel caso di specie.

Né migliori *chances* avrebbe il richiamo al comma successivo, punto 1.3, dello stesso primo comma dell'art. 35, che concerne la facoltà per la società che ha preso parte alla gara, come pure per il suo tesserato, di richiedere l'esame di "*filmati di documentata provenienza*" "*al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva sanzionato dall'arbitro*": a parte il requisito che si richiede per l'acquisizione della prova, è da osservare che la facoltà suddetta avrebbe dovuto comunque essere esercitata in base alla normativa in esame, a pena di inammissibilità, entro le ore 12,00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Nel caso in esame, per di più, si è verificato che, lungi dal tentare di chiarire nell'immediato gli asseriti aspetti controvertibili della vicenda e della valutazione arbitrale, il Niscemi ha preferito rientrare prima del tempo negli spogliatoi, nell'intento evidente di sottrarsi alla identificazione ed alla contestazione relativa alla sua condotta: comportamento questo, oltre tutto, tanto più riprovevole, tenuto conto della carica di vice capitano da lui rivestita.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Valle Grecanica di Chorio di San Lorenzo (Reggio Calabria).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL'A.S.D. ATLETICO BOVILLE ERNICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE DANIELE ROSSI SEGUITO GARA ANZIOLAVINIO/ATLETICO BOVILLE ERNICA DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)

Visto il ricorso proposto dalla A.S.D. Atletico Boville Ernica avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011, con cui al calciatore della detta società, signor Daniele Rossi, è stata irrogata la sanzione della squalifica per

dieci gare effettive a seguito della gara ASD Anziolavinio/Atletico Boville Ernica svoltasi ad Anzio il 30.10.2011;

vista la decisione impugnata;

visti tutti gli atti;

considerato che:

- il detto calciatore veniva espulso al 41' del secondo tempo;

- nel rapporto dell'arbitro viene detto che:

a) il calciatore Daniele Rossi veniva espulso perché, mentre il gioco era in svolgimento e a palla lontana, "colpiva un avversario violentemente con un pugno all'altezza del petto";

b) dopo il proprio provvedimento tecnico e disciplinare, il calciatore Rossi si era rivolto contro l'arbitro offendendolo e poi, subito dopo, era ritornato "verso l'avversario precedentemente colpito, ancora a terra, colpendolo con tre calci di media intensità all'altezza delle costole";

c) "il calciatore che ha subito la violenza ha continuato la gara fino al termine";

- la sanzione irrogata è motivata sugli stessi contenuti del rapporto dell'arbitro;

- la società ricorrente sostiene l'assoluta eccessività e spropositatezza della sanzione irrogata in primo grado al calciatore signor Daniele Rossi, l'assimilabilità della condotta contestata alla fattispecie di cui all'art. 19, comma 4, lett. c), C.G.S. e la sanzionabilità della stessa entro i limiti edittali minimi di cui alla detta disposizione (cinque giornate), anche sulla base di autorevoli e significativi precedenti giurisprudenziali su casi analoghi; e conclude per la riduzione della squalifica comminata da dieci a cinque gare, "ovvero, in subordine, nella misura ritenuta di giustizia";

ritenuto che:

- il C.G.S., all'art. 19, comma 4, prevede la sanzione minima della squalifica per due giornate "in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara" (lett. a), per tre giornate "in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti" (lett. b), per cinque giornate "in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b)" (lett. c) e per otto giornate "in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara" (lett. d);

- devono essere considerate le peculiari circostanze dell'accaduto, date dal fatto che il calciatore colpito non risulta avere riportato danni fisici, ha continuato la gara fino alla fine e ha segnato anche una rete dopo pochi minuti dall'accaduto;

- sono comunque sussistenti una ripetuta condotta violenta e la sua particolare gravità, nonché il comportamento irrispettoso e offensivo tenuto nei confronti dell'ufficiale di gara;

- in conclusione, il ricorso deve essere accolto in parte e, in riforma della decisione impugnata, la sanzione della squalifica irrogata va ridotta a otto gare effettive, con la conseguente restituzione della tassa;

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Atletico Boville Ernica di Boville Ernica (Frosinone), riduce la sanzione inflitta al calciatore Daniele Rossi a 8 (otto) giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DEL CALC. GIOVANNI CAMPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA FORTIS TRANI/CASERTANA CALCIO DEL 6.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 50 del 9.11.2011)

Con il ricorso in oggetto il predetto calciatore chiede l'annullamento della impugnata squalifica od almeno, in subordine, una sua equa riduzione in riforma della decisione impugnata, che considera comunque eccessiva nella sua misura rispetto all'effettivo svolgimento dei fatti.

Al riguardo, egli nega di aver intenzionalmente colpito l'avversario con una testata al petto e sostiene di essere caduto in terra a causa del terreno reso scivoloso dalla pioggia in un contrasto con il calciatore Okoroji Henry Ndubueze, il quale avrebbe per il contraccolpo perduto l'equilibrio o addirittura si sarebbe buttato intenzionalmente in terra: nella circostanza egli ammette soltanto di essere del tutto involontariamente finito con la testa contro il suo torace. In sostanza, non si

sarebbe trattato nella fattispecie di una reazione intenzionale, ma più semplicemente di un tentativo per allontanare il suo competitore. Invoca, inoltre, a riprova della propria buona fede i suoi meritevoli precedenti di carriera.

Senonchè in senso contrario a tale versione dei fatti la relazione dell' Assistente arbitrale, riferisce testualmente che al 40° minuto del secondo tempo il calciatore Giovanni Campo, in reazione ad un fallo subito con il pallone in giuoco ad opera dell'Okoroji, *colpiva quest'ultimo con una testata al petto .. facendolo cadere a terra.* Le parole in corsivo corrispondono esattamente a quelle usate nell'atto sopra menzionato ed è appena il caso di ricordare in argomento l'efficacia privilegiata che l'art. 35 C.G.S. attribuisce ai rapporti dell' arbitro, come a quelli degli assistenti in occasione dello svolgimento delle gare.

Sicchè ne consegue, allo stato dei fatti e delle loro ufficiali risultanze, l'impossibilità di ammettere una loro diversa e contrastante versione. E con essa, quindi, quella di accogliere in alcuna parte il ricorso in esame.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Giovanni Campo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Pubblicato in Roma il 19 gennaio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete